

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022

Le istruzioni per la presentazione delle candidature e tutti gli adempimenti connessi sono contenute nella pubblicazione a cura del Ministero dell'Interno del marzo 2022.

Di seguito se ne riassumono i principali contenuti, raccomandando comunque di far sempre riferimento ai documenti ufficiali editi dal Ministero sul proprio sito istituzionale (<https://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/consultazioni-elettorali>).

Le candidature per il Sindaco e per il Consiglio comunale vanno presentate dalle ore 8 del 13 maggio alle ore 12 del 14 maggio 2022 (gli orari precisi dei due giorni verranno poi comunicati) presso la Segreteria del Comune, secondo le modalità di seguito indicate.

1) Candidatura alla carica di Sindaco

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per il Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della candidatura il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge (in particolare, art. 10 d.lgs. 235/2012).

2) Liste per il consiglio comunale

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32 e non inferiore a 21. Ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato da non meno di 1/3 dei candidati effettivi e non più di 2/3, con arrotondamento in eccesso in caso di numeri decimali.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata dagli elettori presentatori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rieti, su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati.

Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data di nascita ed iscrizione elettorale nel Comune di Rieti.

Numero dei presentatori: ATTENZIONE: l'art. 6 del D.L. 41 del 4 maggio 2022 (G.U. n. 103 del 4/05/2022) ha stabilito che per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo. Conseguentemente, fermi i limiti massimi già indicati, **il numero minimo di sottoscrizioni necessarie viene così rideterminato: non meno di 67 elettori.**

Le sottoscrizioni sono nulle se autenticate anteriormente al 14 novembre 2021 (180° giorno antecedente la data fissata per la presentazione delle candidature). I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. **Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.**

Autentica delle firme dei presentatori: la firma del sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari

delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. **Ciascuno dei soggetti indicati può autenticare le sottoscrizioni solo all'interno della propria competenza territoriale.**

Indicazione dei delegati di lista: la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n. 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio della lista e a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. Anche se la legge non reca alcuna disposizione in proposito, le istruzioni del Ministero dell'Interno prevedono che i delegati siano preferibilmente da scegliere tra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta che la scelta cada su persone che non siano presentatori. E' consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per l'elezione del consiglio comunale.

3) Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Rieti. Al fine di poter efficacemente verificare regolarità ed univocità delle sottoscrizioni, si consiglia di richiedere i certificati in modalità collettiva, utilizzando l'apposito modulo, o tramite pec anche in formato digitale. La richiesta dei certificati in formato digitale deve essere presentata dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati. La richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. L'Ufficio Elettorale del Comune rilascia i certificati, in formato cartaceo o digitale, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

4) Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione (sindaco, consiglio) della candidatura da parte di ogni candidato. La stessa deve contenere esplicita dichiarazione che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 e 12 del D.Lgs n. 235/2012 (cosiddetta Legge Severino). Ciascun candidato alla carica di sindaco, deve dichiarare inoltre il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale, come indicato al punto 1).

La dichiarazione di accettazione delle candidature e di contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità indicate al punto 2).

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

5) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
All'atto della presentazione delle candidature le stesse vanno corredate con i certificati attestanti che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i **cittadini dell'Unione Europea**, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del **3 maggio 2022**.

6) Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si sia costituito gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, a condizione che sia allegata **una dichiarazione** - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato **autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso**.

7) Contrassegno della lista

Il modello del contrassegno da presentare al momento della presentazione delle liste dei candidati dovrà essere presentato in triplice copia e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato. Il simbolo potrà essere presentato anche su supporto digitale.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono simboli propri del Comune;

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive senza autorizzazione.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.

8) Programma amministrativo

Ciascuna lista, unitamente alla presentazione dei candidati alla carica di consigliere e del candidato alla carica di sindaco, dovrà presentare il programma amministrativo che verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Rieti.

9) Rendiconto spese elettorali

L'INOLTRO DI ATTI E DOCUMENTAZIONE (designazione mandatario elettorale, dichiarazioni e rendiconti elettorali ai sensi dell'art.7 comma 6 della L.515/93, memorie, etc.) essere effettuato al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale costituito presso la Corte d'Appello e deve avvenire **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)** ALL'INDIRIZZO: prot.ca.roma@giustiziacert.it.

Per quanto riguarda i limiti di spesa di liste e candidati, nonché la forma ed il contenuto delle dichiarazioni, si vedano le istruzioni che verranno fornite sul sito del Collegio di Garanzia Elettorale.

10) Nomina del mandatario elettorale

Dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni comunali (il manifesto elettorale viene pubblicato il 28 aprile 2022), coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DI UN MANDATARIO ELETTORALE.**

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.

Sono esclusi dall'obbligo di indicare il mandatario i candidati che dichiarino di spendere meno di 2.500 euro, avvalendosi esclusivamente di denaro proprio.

11) Curriculum e certificato casellario dei candidati

Entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione (5 giugno 2022), il Comune deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata « Elezioni trasparenti » del sito internet e in maniera facilmente accessibile, **il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco, che in precedenza (entro il quattordicesimo giorno antecedente le elezioni: 29 maggio 2022) devono essere stati pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista.** Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso. Per la compilazione del curriculum e la richiesta del certificato del casellario, che va rivolta al Tribunale, i candidati ed i rappresentati dei partiti e delle liste, devono consultare le relative istruzioni ministeriali. Si richiama l'attenzione dei responsabili di lista e partito sull'importanza della pubblicazione di questi documenti sui rispettivi siti, visto che la mancata pubblicazione comporta l'applicazione di **una sanzione amministrativa compresa tra i 12.000 ed i 120.000 euro** (art. 1, cc. 14 e 23 legge 9 gennaio 2019, n. 3).

In relazione all'obbligo di pubblicare sui siti di partiti, movimenti e liste il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi (art. 1 commi 14 e 15 della legge 3/2019), si rende disponibile un **modello di curriculum** che si consiglia di utilizzare, per semplificare le operazioni di pubblicazione e successiva trasmissione al Comune, che a sua volta dovrà pubblicare quanto inviato dai partiti/movimenti/liste.

Si ricorda con l'occasione ai partiti/movimenti/liste di fornire l'informativa e raccogliere il consenso dei candidati alla pubblicazione dei dati sui rispettivi siti internet, con formula del seguente tenore: "Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 6 (Liceità del trattamento), dell'art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) e dell'art. 10 (Trattamento dei

dati personali relativi a condanne penali e reati), il sottoscritto candidato è a conoscenza ed acconsente che il proprio curriculum vitae, nonché il certificato del casellario giudiziale siano pubblicati sul sito web del partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet del Comune di Rieti, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. Luogo, data, firma del candidato".

Il modulo del consenso va conservato a cura del partito/movimento/lista che raccoglie i dati per un periodo congruo ai fini di successivi controlli o contestazioni (almeno i sei mesi successivi alle elezioni), da rendere noto al candidato assieme alle altre informazioni contenute nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016.